

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVII LEGISLATURA —————

**N. 406**

## **ATTO DEL GOVERNO**

### **SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE**

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'incremento dei requisiti e la ridefinizione dei criteri per l'accesso ai trattamenti di pensione di vecchiaia anticipata dei giornalisti e per il riconoscimento degli stati di crisi delle imprese editrici

*(Parere ai sensi dell'articolo 2, commi 4, 5, lettera a),  
e 8, della legge 26 ottobre 2016, n. 198)*

---

**(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 27 marzo 2017)**

---



27 MAR. 2017

*La Ministra*  
*per i rapporti con il Parlamento*  
DRP/II/XVII/D277/17

Roma, 27 marzo 2017

*Signor Presidente,*

trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, lo schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'incremento dei requisiti e la ridefinizione dei criteri per l'accesso ai trattamenti di pensione di vecchiaia anticipata dei giornalisti e per il riconoscimento degli stati di crisi delle imprese editrici, in attuazione dell'articolo 2, commi 4 e 5, lettera *a*), della legge 26 ottobre 2016, n. 198, approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 17 marzo 2017.

*cordialmente,*

Anna Finocchiaro

---

Sen. Pietro GRASSO  
Presidente del Senato della Repubblica  
ROMA

## DIPARTIMENTO PER L'INFORMAZIONE E L'EDITORIA

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'incremento dei requisiti di accesso ai trattamenti di pensione di vecchiaia anticipata dei giornalisti e per la ridefinizione delle condizioni per il riconoscimento degli stati di crisi delle aziende editrici (articolo 2, commi 4 e 5, lettera *a*) della legge 26 ottobre 2016, n. 198).

### **Relazione illustrativa**

La legge 26 ottobre 2016 n. 198 recante "Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria e dell'emittenza radiofonica e televisiva locale, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti", ha delegato, tra l'altro, il Governo ad adottare, entro sei mesi dalla sua approvazione, una nuova normativa finalizzata a rendere l'accesso ai prepensionamenti per i giornalisti progressivamente conforme alla normativa generale del sistema pensionistico (articolo 2, comma 4, della legge n. 198).

I principi e criteri direttivi della delega si identificano nell'incremento – nella direzione di un allineamento con la disciplina generale del sistema pensionistico – dei requisiti di anzianità anagrafica e contributiva per l'accesso ai trattamenti di pensione di vecchiaia anticipata previsti dall'articolo 37, comma 1, lettera b) della legge 5 agosto 1981, n. 416, prevedendo in ogni caso il divieto di mantenere un rapporto lavorativo con il giornalista che abbia ottenuto il trattamento pensionistico anticipato; la delega comprende anche la revisione della procedura per il riconoscimento degli stati di crisi delle imprese editrici ai fini dell'accesso agli ammortizzatori sociali ed ai prepensionamenti.(articolo 2, comma 5, lettera a) della legge n. 198).

Il decreto legislativo in esame introduce correzioni ed integrazioni alle disposizioni vigenti nelle materie indicate; quindi, la nuova disciplina incide sul decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, recante "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di



ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183", per quanto riguarda gli ammortizzatori sociali, e sulla legge 5 agosto 1981, n. 416, recante "Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria" per quanto riguarda l'accesso ai trattamenti anticipati di pensione di vecchiaia dei giornalisti.

Con l'articolo 1, al comma 1, si introduce l'articolo 25-bis al Capo III ("Integrazioni salariali straordinarie") del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, La disciplina recata dalla nuova disposizione – che viene così inserita organicamente nel corpo della normativa generale - estende sostanzialmente alle imprese editrici il regime vigente per la generalità delle imprese del comparto industriale in tema di accesso alle misure di integrazione salariale straordinaria; in particolare vengono uniformati i requisiti di accesso, così come le causali per le quali le imprese possono chiedere i trattamenti di integrazione salariale, ovvero la riorganizzazione aziendale in presenza di crisi, la crisi aziendale (qui sono compresi i casi di cessazione dell'attività produttiva dell'azienda o di un ramo di essa anche in costanza di fallimento, che la normativa generale non prevede più dal 1° gennaio 2016), il contratto di solidarietà. Anche la durata massima dei trattamenti (24 mesi, anche continuativi, in un quinquennio mobile, coincide con le regole generali stabilite all'articolo 22 del decreto legislativo n. 148. Anche gli altri aspetti qualificanti dell'istituto (contribuzione figurativa per i periodi di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro, oneri contributivi ordinari e straordinari a carico dei lavoratori e delle imprese) sono disciplinati in conformità a quanto prescritto per i lavoratori e per le imprese degli altri comparti; infine sono direttamente richiamati gli articoli 24 e 25 della disciplina generale per quanto riguarda rispettivamente la consultazione con le organizzazioni sindacali e gli aspetti procedurali.

Viene poi previsto che con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto legislativo in commento, sono stabiliti i criteri per il riconoscimento delle causali della riorganizzazione aziendale in presenza di crisi e della crisi aziendale con particolare riferimento all'andamento negativo o involutivo dei dati economico-finanziari di bilancio riferiti al biennio antecedente la domanda di trattamento straordinario di integrazione salariale, le modalità di applicazione della nuova disciplina, la durata minima del periodo di sospensione o di riduzione dell'orario di lavoro ai fini



dell'opzione per l'anticipata liquidazione della pensione di vecchiaia di cui all'articolo 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416.

E' infine stabilito che per tutto quanto non disposto dall'articolo 25-bis trovano applicazione le disposizioni generali vigenti in materia, contenute nei capi I e II del titolo I del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, in quanto compatibili.

Al comma 2 si stabilisce che tutte le disposizioni introdotte con l'articolo 25-bis si applicano ai trattamenti di integrazione salariale richiesti decorsi tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo. Il differimento della effettiva applicazione ed operatività della nuova disciplina è necessario per raccordare gli effetti delle nuove disposizioni nei confronti delle situazioni attivate in vigore della disciplina attuale ed ancora attive al momento dell'entrata in vigore del decreto legislativo.

Per la stessa ragione, sempre al comma 2, si stabilisce che ai fini del calcolo della durata massima complessiva dei trattamenti di integrazione salariale i trattamenti richiesti prima del termine dei tre mesi, di cui al primo periodo, si computano per la sola parte del periodo autorizzato successiva a tale termine

Con l'articolo 2 si introducono modificazioni all'articolo 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, che disciplina in modo specifico il prepensionamento dei giornalisti.

In particolare, al di là di alcune modifiche all'alinea del comma 1 ed alla lettera a), necessarie per motivi di coordinamento normativo, l'intervento è concentrato sulla disciplina contenuta nella lettera b) dell'attuale comma 1, che viene integralmente sostituita, così da applicare ai giornalisti i nuovi requisiti di accesso ai trattamenti anticipati di vecchiaia. Si stabilisce quindi il nuovo requisito di anzianità contributiva, pari a 25 anni, in luogo dell'attuale che è pari a 18 anni. Inoltre si prevede l'applicazione del meccanismo di adeguamento del requisito all'aspettativa di vita, ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, anche qui secondo i criteri generali oggi vigenti nell'ordinamento pensionistico.

Il trattamento in questione può essere fruito con un anticipo massimo di cinque anni rispetto all'età anagrafica stabilita per il diritto alla pensione di vecchiaia nel regime previdenziale dell'INPGI, secondo i nuovi parametri previsti dal recentissimo intervento di riforma elaborato dal medesimo Istituto.

Al comma 2 si richiamano, per la fruizione del beneficio, le condizioni già introdotte dall'articolo 1-bis, commi 2 e 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.



La disposizione prevede che l'accesso al finanziamento dei prepensionamenti in questione avvenga a condizione che le imprese interessate integrino gli accordi di riorganizzazione o ristrutturazione già presentati con la previsione di contestuali assunzioni, nel rapporto di un'assunzione a tempo indeterminato ogni tre prepensionamenti. La disposizione prevede altresì che l'instaurazione di rapporti di lavoro dipendente o autonomo di cui all'articolo 2222 e seguenti del codice civile, anche in forma di collaborazione coordinata e continuativa, ovvero la sottoscrizione di contratti per la cessione del diritto d'autore, con i giornalisti i quali abbiano optato per i trattamenti di vecchiaia anticipata finanziati ai sensi dell'articolo in esame, comporti la revoca del finanziamento concesso, anche nel caso in cui il rapporto di lavoro sia instaurato con azienda diversa facente capo al medesimo gruppo editoriale.

Con l'articolo 3 si specificano le necessarie abrogazioni: l'estensione alle imprese editrici della normativa generale in materia di ammortizzatori sociali comporta l'abrogazione della previgente disciplina specifica contenuta nell'articolo 35 della legge 5 agosto 1981, n. 416. Viene anche sostituito l'articolo 20, comma 6, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, nella sola parte che esplicitamente esclude le imprese editrici dal campo di applicazione della normativa generale sugli ammortizzatori sociali. Si dispone infine che le predette abrogazioni siano operative decorsi tre mesi dall'entrata in vigore del decreto legislativo di riforma,

#### **Profili finanziari**

Sotto il profilo tecnico-finanziario, il provvedimento normativo proposto non comporta oneri a carico del bilancio dello Stato, in quanto le disposizioni di cui si compone stabiliscono requisiti e regole più severi per l'accesso delle imprese editrici ai trattamenti di integrazione salariale straordinaria ed ai trattamenti di pensione di vecchiaia anticipata per i giornalisti, in linea con i principi e criteri contenuti nella legge di delega, volti a ricondurre progressivamente le imprese editrici – per questi aspetti – alla disciplina generale attualmente vigente per la generalità delle imprese.



## DIPARTIMENTO PER L'INFORMAZIONE E L'EDITORIA

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'incremento dei requisiti di accesso ai trattamenti di pensione di vecchiaia anticipata dei giornalisti e per la ridefinizione delle condizioni per il riconoscimento degli stati di crisi delle aziende editrici (articolo 2, commi 4 e 5, lettera a) della legge 26 ottobre 2016, n. 198).

### RELAZIONE TECNICA

Sotto il profilo tecnico-finanziario, il provvedimento normativo proposto non comporta oneri a carico del bilancio dello Stato, in quanto le disposizioni di cui si compone stabiliscono requisiti e regole più severi per l'accesso delle imprese editrici ai trattamenti di integrazione salariale straordinaria ed ai trattamenti di pensione di vecchiaia anticipata per i giornalisti, in linea con i principi e criteri contenuti nella legge di delega, volti a ricondurre progressivamente le imprese editrici – per questi aspetti – alla disciplina generale attualmente vigente per la generalità delle imprese.

In particolare:

L'articolo 1 dello schema di decreto legislativo in esame prevede una modifica al decreto legislativo n. 148 del 2015, introducendo l'articolo 25-bis, che estende al settore dell'editoria la disciplina generale della cassa integrazione guadagni straordinaria. Le disposizioni non comportano oneri a carico del bilancio dello Stato, in quanto stabiliscono requisiti e regole più severi per l'accesso delle imprese editrici ai trattamenti di integrazione salariale straordinaria.

Il riordino e la razionalizzazione dei requisiti di accesso al trattamento di integrazione salariale e dei criteri per il riconoscimento degli stati di crisi delle imprese editoriali (tramite l'emanazione di un apposito decreto interministeriale previsto dal comma 10) determineranno una tendenziale riduzione delle fattispecie in presenza delle quali potranno essere richiesti i trattamenti di integrazione salariale straordinaria.

In particolare, vengono uniformati rispetto alla disciplina generale i requisiti di accesso dei lavoratori e le causali in presenza delle quali viene riconosciuto il trattamento di integrazione salariale (fatta eccezione per i casi di cessazione dell'attività produttiva o di un ramo di essa che la



normativa generale non prevede più dal 1° gennaio 2016, ma che la normativa speciale per il settore dell'editoria già tutelava).

La durata massima dei trattamenti coincide con le regole generali di cui al decreto legislativo n. 148 del 2015 (24 mesi nel quinquennio mobile), riducendo pertanto le attuali tutele che, per il settore dell'editoria, non stabiliscono limiti alla concessione dei trattamenti di integrazione salariale.

Tale modifica normativa comporta un restringimento dei criteri di accesso all'ammortizzatore sociale e alle relative durate rispetto alla normativa attualmente vigente per il settore dell'editoria.

Effetti positivi per la finanza pubblica derivano anche dall'introduzione *ex novo* di una ulteriore fonte di finanziamento per i trattamenti di integrazione salariale costituita, per i poligrafici, dal contributo ordinario e addizionale e, per i giornalisti, del contributo addizionale.

Per quanto riguarda i giornalisti, l'INPGI ha stimato un gettito annuo di circa 900 mila euro che determinerà un miglioramento del saldo netto della gestione ammortizzatori sociali a carico dell'Istituto.

In conclusione, le disposizioni di cui all'articolo 1 non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 2 dello schema di decreto legislativo in esame prevede modificazioni all'articolo 37 della legge n. 416 del 1981, nella parte in cui disciplina il prepensionamento dei giornalisti. Le disposizioni non comportano oneri a carico del bilancio dello Stato in quanto stabiliscono requisiti e regole più severi per l'accesso delle imprese editrici ai trattamenti di pensione di vecchiaia anticipata per i giornalisti, in linea con i principi e criteri contenuti nella legge di delega, volti a ricondurre progressivamente le imprese editrici – per questi aspetti – alla disciplina generale attualmente vigente per la generalità delle imprese.

I nuovi parametri comporteranno un minore accesso ai prepensionamenti da parte dei giornalisti e pertanto una maggiore permanenza al lavoro di coloro che sono interessati al prepensionamento con conseguente maggiore gettito contributivo in entrata.

Anche le disposizioni di cui all'articolo 2 non comportano, pertanto, nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.


La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito



POSITIVO

NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato



27 MAR. 2017





## ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.)

**Titolo:** Schema di decreto legislativo recante disposizioni attuative dell'articolo 2, commi 4 e 5, lett. a), della legge 26 ottobre 2016, n. 198.

**Referente:** Cons. Roberto G. MARINO, Capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri

### **Sezione 1- Contesto e obiettivi dell'intervento di regolamentazione**

La congiuntura economica avversa che ha caratterizzato negli ultimi anni anche l'intero sistema editoriale italiano ha avuto gravi ripercussioni sotto il profilo della solidità finanziaria delle imprese editrici operanti nel settore e, conseguentemente, sotto quello occupazionale.

In particolare nell'arco temporale dal 2014 al 2016 n. 26 imprese editrici hanno chiesto di attivare la procedura di riconoscimento dello stato di crisi ai fini dell'accesso agli ammortizzatori sociali con richiesta di prepensionamento per n. 279 giornalisti ai sensi dell'articolo 35 della legge 5 agosto 1981 n. 416.

La legge di bilancio 2017 ha stanziato 23 milioni di euro, che sono stati portati in aumento ai limiti di spesa contenuti nella legge n. 416; sulla base di tale ulteriore finanziamento l'Istituto nazionale previdenziale giornalisti italiani (di seguito INPGI) ha stimato che possano essere soddisfatte 104 posizioni previdenziali, tra effettivi prepensionamenti e rinunce.

La legge 26 ottobre 2016 n. 198 recante "Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria e dell'emittenza radiofonica e televisiva locale, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti", ha delegato, tra l'altro, il Governo ad adottare, entro sei mesi dalla sua approvazione, una nuova normativa finalizzata a rendere l'accesso ai prepensionamenti per i giornalisti progressivamente conforme alla normativa generale del sistema pensionistico e alla revisione della procedura per il riconoscimento dello stato di crisi ai fini dell'accesso agli ammortizzatori sociali e ai prepensionamenti dei giornalisti. (articolo 2, comma 4, della legge n. 198).

**A) la rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate**

In materia di accesso ai prepensionamenti da parte dei giornalisti professionisti e alle procedure di riconoscimento dello stato di crisi da parte delle imprese editrici, la legge n. 416 del 1981 prevede una disciplina particolarmente favorevole tanto per le imprese editrici che per i lavoratori operanti nel settore; ne è pertanto derivata una situazione ingiustificata di diversità di trattamento rispetto alle altre imprese ed ai lavoratori che, pur versando in situazioni analoghe, in quanto non facenti parte del settore editoriale, non beneficiano del medesimo regime. Pertanto, tale situazione ha determinato criticità sia sotto il profilo dell'equità sociale che sotto il profilo della sostenibilità dei conti pubblici in generale e, in particolare, di quelli facenti capo all'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani.

In tale contesto si impone, pertanto, un intervento normativo volto, da un lato, a rendere l'accesso ai prepensionamenti per i giornalisti progressivamente conforme alla normativa generale del sistema pensionistico, dall'altro, alla revisione della procedura per il riconoscimento dello stato di crisi ai fini dell'accesso agli ammortizzatori sociali e ai prepensionamenti dei giornalisti. (articolo 2, comma 4, della legge n. 198).

**B) l'indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiti con l'intervento normativo**

Le disposizioni in esame sono volte ad assicurare un progressivo allineamento, con la disciplina generale vigente in materia di pensione, dei requisiti di anzianità anagrafica e contributiva per l'accesso ai trattamenti di pensione di vecchiaia anticipata dei giornalisti di cui all'articolo 37, comma 1, lett. b) della legge 1981 n. 461 e alla revisione della procedura per il riconoscimento dello stato di crisi delle imprese editrici ai fini dell'accesso agli ammortizzatori sociali e ai prepensionamenti dei giornalisti prevista dall'articolo 35 della legge richiamata avvicinandola a quella generale dettata dalla legge 14 settembre 2015, n. 148.

**C) la descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VIR**

Per quanto riguarda gli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VIR, essi consistono: nel raffronto tra il numero di prepensionamenti previsti dagli accordi finalizzati ai prepensionamenti e formalizzati presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali prima dell'entrata in vigore del presente decreto e successivamente a quella data, nel progressivo innalzamento dell'età media dei

giornalisti che avranno accesso al trattamento pensionistico anticipato nonché nell'ammontare della spesa annua in ammortizzatori sociali.

#### **D) l'indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio**

I soggetti destinatari del presente intervento regolatorio devono essere distinti con riferimento alle previsioni che compongono lo schema di decreto.

In particolare, l'ambito di applicazione dell'articolo 1 del presente schema di decreto è circoscritto alle imprese editrici che hanno sospeso o ridotto l'attività lavorativa in ragione: a) di una riorganizzazione aziendale conseguente a crisi, di durata non superiore a 24 mesi, anche continuativi; b) di una crisi aziendale, ivi compresi i casi di cessazione dell'attività produttiva dell'azienda o di un ramo di essa anche in costanza di fallimento, di durata non superiore a 24 mesi, anche continuativi; c) dell'accesso ai contratti di solidarietà.

Con riferimento all'articolo 2 del provvedimento in esame, il trattamento di accesso alla liquidazione anticipata della pensione di vecchiaia è riconosciuto ai giornalisti professionisti iscritti all'INPGI, dipendenti dalle imprese editrici di giornali quotidiani, di giornali periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale, con almeno venticinque anni di anzianità contributiva e limitatamente al numero di unità ammesso dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle risorse finanziarie disponibili e per i soli casi di riorganizzazione aziendale in presenza di crisi nei cinque anni che precedono il raggiungimento dell'età fissata per il diritto alla pensione di vecchiaia nel regime previdenziale dell'INPGI.

#### **Sezione 2 – Procedure di consultazione precedenti l'intervento**

La natura ordinamentale delle disposizioni del provvedimento in esame è alla base della scelta di far precedere la definizione del provvedimento in esame da tavoli istituzionali cui hanno partecipato le amministrazioni attive della procedura di riconoscimento dello stato di crisi delle imprese editrici e di prepensionamento dei giornalisti, e cioè le competenti Direzioni generali dei Ministeri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze, nonché i rappresentanti dell'INPGI e dell'INPS. Inoltre, sono state sentiti in via informale sia la Federazione italiana editori giornali sia la Federazione nazionale stampa italiana.

### **Sezione 3 - La valutazione dell'opzione di non intervento di regolamentazione ("opzione zero")**

L'opzione zero non è percorribile in quanto la legge n. 198 del 2016 delega il Governo ad adottare una normativa di riforma finalizzata a rendere l'accesso ai prepensionamenti per i giornalisti progressivamente conforme alla normativa generale del sistema pensionistico e alla revisione della procedura per il riconoscimento dello stato di crisi ai fini dell'accesso agli ammortizzatori sociali e ai prepensionamenti dei giornalisti.

### **Sezione 4 - Opzioni alternative all'intervento regolatorio**

Nel corso dell'istruttoria propedeutica all'emanazione dell'intervento regolatorio è stata valutata l'opzione normativa di abrogare la disciplina di favore prevista dalla legge 416 del 1981 e, conseguentemente, applicare ai giornalisti e alle imprese editrici in crisi la normativa generale vigente in materia di pensioni e di riconoscimento dello stato di crisi. Nell'esaminare gli effetti conseguenti a questa opzione, si è valutato che l'abrogazione degli articoli 35 e 37 della legge del 1981 avrebbe determinato, da un lato, conseguenze molto pesanti in termini occupazionali, dall'altro, avrebbe provocato un grave vulnus al principio della libertà e del pluralismo dell'informazione soprattutto a livello locale.

### **Sezione 5 - Giustificazione dell'opzione regolatoria proposta e valutazione degli oneri amministrativi e dell'impatto sulle PMI**

**A) gli svantaggi e i vantaggi dell'opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio-lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con riferimento alla possibile incidenza sulla organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni, evidenziando i relativi vantaggi collettivi netti e le relative fonti di informazione**

Non si rilevano svantaggi derivanti da eventuali incidenze sull'attività di pubbliche amministrazioni; quanto, invece, agli svantaggi che possono conseguire la platea dei destinatari in particolare con riferimento all'innalzamento dei requisiti di anzianità contributiva e anagrafica essi devono ritenersi comunque rispondenti a ragioni di equità sociale e di sostenibilità finanziaria, e, comunque, non risultano più gravosi di quelli attualmente richiesti ad altre categorie di lavoratori.

L'INPGI e l'INPS hanno evidenziato che le previsioni in esame non comportano nuovi oneri a carico della finanza pubblica ma anzi un presumibile risparmio annuo della spesa in ammortizzatori sociali, sebbene ad oggi non facilmente quantificabile, derivante dal restringimento dei criteri di riconoscimento dello stato di crisi delle imprese editrici e della loro durata.

**B) l'individuazione e la stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese**

La normativa in esame incide sulle piccola, media e micro impresa editrici in quanto modifica i presupposti per l'accesso al riconoscimento dello stato di crisi nel senso di un progressivo riallineamento con la disciplina generale. Si tratta di un aggravio "necessario" e giustificato dalle sopra indicate ragioni di equità sociale e di sostenibilità finanziaria, che accosta le imprese editrici a quelle operanti in altri settori.

**C) l'indicazione e la stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese. Per onere informativo si intende qualunque adempimento comportante raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione**

La previsione normativa non comporta ulteriori oneri informativi e costi amministrativi a carico dei destinatari del provvedimento normativo proposto.

**D) le condizioni e i fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio, di cui comunque occorre tener conto per l'attuazione (misure di politica economica ed aspetti economici e finanziari suscettibili di incidere in modo significativo sull'attuazione dell'opzione regolatoria prescelta; disponibilità di adeguate risorse amministrative e gestionali; tecnologie utilizzabili, situazioni ambientali e aspetti socio-culturali da considerare per quanto concerne l'attuazione della norma prescelta, ecc.)**

Non si rilevano, allo stato attuale, condizioni e fattori esterni incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio.

**Sezione 6 - Incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del Paese**

La previsione normativa proposta non ha alcun impatto sulla concorrenza.

**Sezione 7 – Modalità attuative dell'intervento regolatorio**

**A) i soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio**

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dell'Istituto nazionale previdenziale dei giornalisti italiani.

**B) le azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento (con esclusione delle forme di pubblicità legale degli atti già previste dall'ordinamento)**

E' prevista l'ordinaria pubblicità prevista per le disposizioni legislative.

**C) strumenti e modalità per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio**

Per quanto attiene agli strumenti e alle modalità per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio in esame, le competenti direzioni generali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l'Istituto nazionale previdenziale dei giornalisti italiani, potranno monitorare lo stato di attuazione della riforma in esame.

**D) i meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell'intervento regolatorio**

Non sono previsti meccanismi per la revisione dell'intervento regolatorio.

**E) gli aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio e considerare ai fini della VIR.**

Competenti all'espletamento della VIR sono i soggetti di cui al punto A), secondo i parametri indicati nella sezione I, lettera C).

## ANALISI TECNICA NORMATIVA

**Amministrazione proponente:** Presidenza del Consiglio dei Ministri

**Titolo:** Schema di decreto legislativo recante disposizioni attuative dell'articolo 2, commi 4 e 5, lett. a), della legge 26 ottobre 2016, n. 198.

**Referente:** Cons. Roberto G. MARINO, Capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri

### PARTE I. ASPETTI TECNICO – NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

#### 1) **Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo**

La congiuntura economica avversa che ha caratterizzato negli ultimi anni anche l'intero sistema editoriale italiano ha avuto gravi ripercussioni sotto il profilo della solidità finanziaria delle imprese editrici operanti nel settore e, conseguentemente, sotto quello occupazionale.

In particolare nell'arco temporale dal 2014 al 2016 n. 26 imprese editrici hanno chiesto di attivare la procedura di riconoscimento dello stato di crisi ai fini dell'accesso agli ammortizzatori sociali con richiesta di prepensionamento per n. 279 giornalisti ai sensi dell'articolo 35 della legge 5 agosto 1981 n. 416.

La legge di bilancio 2017 ha stanziato 23 milioni di euro, che sono stati portati in aumento ai limiti di spesa contenuti nella legge n. 416; sulla base di tale ulteriore finanziamento l'Istituto nazionale previdenziale giornalisti italiani (di seguito INPGI) ha stimato che possano essere soddisfatte 104 posizioni previdenziali, tra effettivi prepensionamenti e rinunce.

La legge 26 ottobre 2016 n. 198 recante "Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria e dell'emittenza radiofonica e televisiva locale, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti", ha delegato, tra l'altro, il Governo ad adottare, entro sei mesi dalla sua approvazione, una nuova normativa finalizzata a rendere l'accesso ai prepensionamenti per i giornalisti progressivamente conforme alla normativa generale del sistema pensionistico e alla revisione della procedura per il riconoscimento dello stato di crisi ai fini dell'accesso agli

ammortizzatori sociali e ai prepensionamenti dei giornalisti. (articolo 2, comma 4, della legge n. 198).

**2) Analisi del quadro normativo nazionale**

La procedura di riconoscimento dello stato di crisi delle imprese editrici e la disciplina dei requisiti di anzianità anagrafica e contributiva per l'accesso ai trattamenti di pensione di vecchiaia anticipata per i giornalisti dalla legge 5 agosto 198, n. 416 recante "Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria".

**3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti**

Con il presente provvedimento si incide sugli articoli 35 e 37 della legge n. 416 del 1981 e sull'articolo 20, comma 6, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

**4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali**

Non emergono profili di incompatibilità in relazione ai principi costituzionali.

**5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali**

Non vi sono profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali in quanto la materia è riservata alla competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'art. 117, comma 1, lett. o), della Costituzione.

**6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sancita dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione**

Non emergono profili di incompatibilità in relazione ai principi di sussidiarietà ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

**7) Verifica dell'assenza di rilegificazione e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa**

La materia oggetto dell'intervento normativo in esame è attualmente disciplinata da fonte primaria e la legge delega non prevede tra i criteri direttivi la possibilità di una regolamentazione della stessa con atto normativo di natura regolamentare.



**8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame Parlamento e relativo stato dell'iter**

Non risultano essere stati presentati in questa legislatura disegni di legge su materia analoga.

**9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza, ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto**

Non risultano giudizi pendenti di costituzionalità su questioni specificamente oggetto del presente provvedimento.

**PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE**

**1) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.**

Le modifiche introdotte dal provvedimento in esame non incidono sui principi generali del quadro normativo europeo vigente; le disposizioni del provvedimento risultano pertanto compatibili con gli obblighi comunitari.

**2) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo progetto.**

Non sussistono procedure di infrazione su questioni specificamente oggetto della presente iniziativa regolatoria.

**3) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali**

Le disposizioni non presentano profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali.

**4) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto**

Nella materia oggetto del decreto, non vi sono giudizi pendenti avanti alla Corte di Giustizia dell'Unione europea.

**5) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto**

Nella materia oggetto del decreto, non risultano giudizi pendenti avanti alla Corte europea dei diritti dell'uomo.

- 6) **Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea**

Nella materia oggetto del presente provvedimento normativo non risulta una regolamentazione uniforme degli Stati dell'Unione Europea.

### **PARTE III. ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONE DEL TESTO**

- 1) **Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.**

Nel presente provvedimento non sono presenti definizioni normative diverse da quelle già presenti nell'ordinamento nazionale.

- 2) **Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi**

E' stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi.

- 3) **Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti**

L'intervento normativo utilizza la tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

- 4) **Individuazione degli effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo**

Il provvedimento normativo non comporta effetti abrogativi impliciti.

- 5) **Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di riviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente**

L'intervento regolatorio in esame non contiene disposizioni aventi effetto retroattivo o di riviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica.

- 6) **Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere interpretativo o correttivo.**

Non risultano deleghe aperte riguardanti questioni specificamente oggetto della presente iniziativa regolatoria; la legge n. 198 del 2016 delega il Governo a introdurre una nuova normativa finalizzata alla revisione della procedura per il riconoscimento dello stato di crisi ai fini dell'accesso agli ammortizzatori sociali e ai prepensionamenti dei giornalisti.

**7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione**

Non sono previsti ulteriori atti successivi attuativi a carico del Governo.

**8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economica - finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.**

Per la predisposizione della presente disposizione normativa sono stati utilizzati dati e riferimenti statistici in possesso delle direzioni generali competenti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'Istituto nazionale di previdenza sociale e dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

**SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE DISPOSIZIONI PER L'INCREMENTO DEI REQUISITI E LA RIDEFINIZIONE DEI CRITERI PER L'ACCESSO AI TRATTAMENTI DI PENSIONE DI VECCHIAIA ANTICIPATA DEI GIORNALISTI E PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI STATI DI CRISI DELLE IMPRESE EDITRICI, IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 2, COMMI 4 E 5, LETTERA A), DELLA LEGGE 26 OTTOBRE 2016, N. 198.**

**IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

VISTO l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

VISTO l'articolo 2, comma 4, della legge 26 ottobre 2016, n. 198 recante "Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria e dell'emittenza radiofonica e televisiva locale, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti. Procedura per l'affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale", nella parte in cui delega il Governo ad adottare, entro sei mesi, uno o più decreti legislativi aventi ad oggetto l'incremento dei requisiti e la ridefinizione dei criteri per il ricorso ai trattamenti di pensione di vecchiaia anticipata di cui all'articolo 37, comma 1, lettera b), della legge 5 agosto 1981, n. 416;

VISTO, in particolare, l'articolo 2, comma 5, lettera a), della citata legge n. 198 del 2016 recante il criterio di delega relativo all'incremento, nella direzione di un allineamento con la disciplina generale del sistema pensionistico, dei requisiti di anzianità anagrafica e contributiva per l'accesso ai trattamenti di pensione di vecchiaia anticipata previsti dall'articolo 37, comma 1, lettera b), della legge 5 agosto 1981, n. 416, prevedendo, in ogni caso, il divieto di mantenere un rapporto lavorativo con il giornalista che abbia ottenuto il trattamento pensionistico, e revisione della procedura per il riconoscimento degli stati di crisi delle imprese editrici ai fini dell'accesso agli ammortizzatori sociali e ai prepensionamenti;

VISTA la legge 5 agosto 1981, n. 416 recante "Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria";

VISTO il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, recante "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183.";

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 17 marzo 2017;

ACQUISITI i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del .....2017;

SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell'economia e delle finanze



EMANA

il seguente decreto legislativo

**CAPO I**

**Art. 1**

*(Modificazioni al decreto legislativo n. 148 del 2015)*

1. Al decreto legislativo n. 148 del 2015, dopo l'articolo 25 è inserito il seguente:

*«25-bis*

*(Disposizioni particolari per le imprese del settore dell'editoria)*

1. Sono destinatari del trattamento straordinario di integrazione salariale i giornalisti professionisti, i pubblicisti, i praticanti dipendenti da imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale, i dipendenti delle imprese editrici o stampatrici di giornali quotidiani e delle agenzie di stampa di cui all'articolo 27, secondo comma, della legge 5 agosto 1981, n. 416, ivi compresi i lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante per i quali trova applicazione l'articolo 2, comma 3.
2. Ai lavoratori di cui al comma 1 si applica l'articolo 1, comma 2, primo periodo.
3. L'intervento straordinario di integrazione salariale può essere richiesto quando la sospensione o la riduzione dell'attività lavorativa sia determinata da una delle seguenti causali:
  - a) riorganizzazione aziendale in presenza di crisi, di durata non superiore a 24 mesi, anche continuativi;
  - b) crisi aziendale, ivi compresi i casi di cessazione dell'attività produttiva dell'azienda o di un ramo di essa anche in costanza di fallimento, di durata non superiore a 24 mesi, anche continuativi;
  - c) contratto di solidarietà di cui all'articolo 21, comma 1, lettera c).
4. In ogni caso, per ciascuna unità produttiva il trattamento straordinario di integrazione salariale non può superare la durata massima complessiva di 24 mesi, anche continuativi, in un quinquennio mobile, fermo restando quanto disposto dall'articolo 22, comma 5.
5. La misura del trattamento straordinario di integrazione salariale è disciplinata dall'articolo 3.
6. Per i periodi di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro per i quali è ammessa l'integrazione salariale è riconosciuta la contribuzione figurativa di cui all'articolo 6.
7. Per i dipendenti delle imprese editrici o stampatrici di giornali quotidiani e delle agenzie di stampa di cui all'articolo 27, secondo comma, della legge 5 agosto 1981, n. 416 sono dovuti il contributo ordinario di cui all'articolo 23 e il contributo addizionale di cui all'articolo 5. Per i giornalisti professionisti, i pubblicisti, i praticanti dipendenti da imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale è dovuto il contributo addizionale di cui all'articolo 5.
8. Il pagamento del trattamento straordinario di integrazione salariale è effettuato dall'impresa ai dipendenti aventi diritto alla fine di ogni periodo di paga. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali può autorizzare, contestualmente al trattamento di integrazione salariale, il pagamento diretto da parte dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (di seguito: INPS) o, per i giornalisti, dell'Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani "Giovanni Amendola" (di seguito: INPGI), con il connesso assegno per il nucleo familiare, ove spettante, in presenza di serie e documentate difficoltà finanziarie dell'impresa, fatta salva la successiva revoca nel caso in cui il



servizio competente accerti l'assenza di difficoltà di ordine finanziario della stessa. Trova applicazione l'articolo 7, commi 2 e 3.

9. La fase di consultazione sindacale e il procedimento di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale sono disciplinati dagli articoli 24 e 25.

10. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti i criteri per il riconoscimento delle causali della riorganizzazione aziendale in presenza di crisi e della crisi aziendale con particolare riferimento all'andamento negativo o involutivo dei dati economico-finanziari di bilancio riferiti al biennio antecedente la domanda di trattamento straordinario di integrazione salariale, le modalità di applicazione del presente articolo, la durata minima del periodo di sospensione o di riduzione dell'orario di lavoro ai fini dell'opzione per l'anticipata liquidazione della pensione di vecchiaia di cui all'articolo 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416.

11. Per tutto quanto non disposto dal presente articolo, trovano applicazione le disposizioni di cui ai capi I e III del titolo I in quanto compatibili.»

2. Le disposizioni di cui all'articolo 25-*bis* del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 si applicano ai trattamenti di integrazione salariale richiesti decorsi tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Ai fini del calcolo della durata massima complessiva di cui al comma 4 del medesimo articolo 25-*bis* i trattamenti richiesti prima del termine di cui al primo periodo del presente comma si computano per la sola parte del periodo autorizzato successiva a tale termine.

## CAPO II

### Art. 2

*(Disposizioni in materia di esodo e prepensionamento)*

1. All'articolo 37 della legge n. 416 del 1981 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

- 1) all'alinea, le parole «al trattamento di cui all'articolo 35» sono sostituite dalle seguenti: «ai trattamenti di cui all'articolo 25-*bis* del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, comma 3, lettere a) e b), per i lavoratori poligrafici, e lettera a), per i giornalisti,»;
- 2) alla lettera a), le parole «di cui al citato articolo 35» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 25-*bis* del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148»;
- 3) la lettera b) è sostituita dalla seguente:  
«b) per i giornalisti professionisti iscritti all'INPGI, dipendenti dalle imprese editrici di giornali quotidiani, di giornali periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale, con almeno venticinque anni di anzianità contributiva, limitatamente al numero di unità ammesso dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, a seguito di accordi recepiti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sulla base delle risorse finanziarie disponibili e per i soli casi di riorganizzazione aziendale in presenza di crisi: anticipata liquidazione della pensione di vecchiaia nei cinque anni che precedono il raggiungimento dell'età fissata per il diritto alla pensione di vecchiaia nel regime previdenziale dell'INPGI, con integrazione a carico dell'INPGI di un numero massimo di cinque anni di anzianità contributiva. Il requisito di anzianità contributiva di cui al primo periodo è progressivamente adeguato agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.»;



b) al comma 2, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Per i giornalisti che abbiano raggiunto una età anagrafica la cui differenza con quella richiesta per l'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia sia inferiore a cinque anni, l'anzianità contributiva è maggiorata di un periodo pari a tale differenza, fermo restando il limite massimo di 360 contributi mensili.».

2. Per la fruizione del beneficio di cui all'articolo 37, comma 1, lettera b), della legge n. 416 del 1981 restano fermi gli obblighi, i termini e le condizioni di cui all'articolo 1-bis, commi 2 e 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.

### **Art. 3** *(Abrogazioni)*

1. Trascorsi tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'articolo 35 della legge 5 agosto 1981, n. 416 è abrogato e l'articolo 20, comma 6, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 è sostituito dal seguente: «Resta fermo quanto disposto dall'articolo 7, comma 10-ter, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

